



MINISTERO DELL' INTERNO
Prefettura di Cagliari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della difesa dell'ambiente
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

**Convenzione per la collaborazione del Corpo Nazionale VV.F. nella campagna
estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B.
della Regione Autonoma della Sardegna
Anno 2016**

VISTO

- ✓ la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile";
- ✓ il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito nella legge n. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ il decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997. n. 59" che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- ✓ la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo e, in particolare, l'art. 7, comma 3, secondo il quale l'eventuale cooperazione con il C.N.VV.F. è demandata alla conclusione di specifici accordi di programma;
- ✓ il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 24, comma 6, secondo il quale "... Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale

e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni”;

- ✓ la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, art. 25, comma 2 secondo il quale: *“il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;*
- ✓ il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", di cui alla richiamata legge n. 353/2000, art. 3, approvato con deliberazione della giunta regionale della Sardegna n 33/22 del 10.6.2016;
- ✓ il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- ✓ il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- ✓ l'art. 1 - comma 439 - della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni con gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.266);
- ✓ l'accordo quadro in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto in data 16 aprile 2008 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008;
- ✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2011;
- ✓ il D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

CONSIDERATO CHE:

con la nota prot. n.9745 datata 21/07/2016 il Dipartimento VV.F., S.P. e D.C. ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo e conferma che il D.M. del 15/7/2009 conferisce delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni ed Enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall'Assessore della difesa dell'Ambiente, delegata in materia di protezione civile, Professoressa Donatella Spano

E

il Ministero dell'Interno rappresentato dal Prefetto di Cagliari, Dottoressa Giuliana Perrotta

E

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna (di seguito Direzione Regionale VV.F.), rappresentata dal Direttore Regionale VV.F. Ing. Silvio Saffioti

E

la Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Graziano Nudda e dalla dott.ssa Paola Botta in qualità di Dirigente titolare del competente Centro di Responsabilità (Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione) in capo al quale sussistono le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione della presente convenzione

E

il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dal Comandante Regionale dott. Gavino Diana

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La convenzione ha per oggetto la definizione di procedure operative per la collaborazione interforze durante la Campagna AIB 2016, ivi compresa la cooperazione nel coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali di protezione civile, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 2

(Oneri delle parti)

Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

Art. 3

(Definizioni)

Ai fini della presente convenzione si adotta la definizione di incendio boschivo prevista dall'articolo 2 della legge n. 353/2000: per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Incendio di interfaccia: incendio che, a prescindere dalla vegetazione interessata, interessa zone, aree o fasce in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale, in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto (e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane ed infrastrutture civili).

Incendi urbani: quelli che si originano all'interno del centro abitato.

Incendi periurbani: quegli incendi che si originano in prossimità delle periferie urbane o degli insediamenti turistici e/o produttivi sparsi o concentrati laddove il pericolo determinato dalla presenza di rifiuti, di depositi di carburante o materiali infiammabile ed esplosivi diversi dalla normale vegetazione naturale possa configurare un rischio aggiuntivo per la pubblica incolumità.

D.O.S.: Direttore delle Operazioni di spegnimento, appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.

R.O.S.: Responsabile delle Operazioni di Soccorso, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

C.O.P.: Centro Operativo Provinciale presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma Sardegna.

S.O. 1515: Sala Operativa Regionale del CFVA.

S.O.U.P.: Sala Operativa Unificata Permanente della Direzione Generale della Protezione civile.

S.O. 115: Sala Operativa Provinciale del Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

S.O. VV.F. Regionale: Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.

P.C.A.: Posto di Comando Avanzato, eventualmente allestito dal C.N.VV.F. su apposito automezzo, qualora disponibile, presso la località ritenuta più conveniente, attivato per il miglior coordinamento delle operazioni, di cui fanno parte un ufficiale del CFVA o altro personale disponibile, un funzionario tecnico del C.N.VV.F. o altro personale disponibile, il Sindaco del Comune interessato o suo delegato.

Art. 4

(Obiettivi della convenzione)

Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, la presente convenzione ha i seguenti obiettivi:

- a) assicurare una sinergica cooperazione nelle attività di lotta agli incendi boschivi;
- b) garantire l'armonizzazione delle attività di spegnimento degli incendi con quelle più generali di tutela della pubblica incolumità;
- c) migliorare le dotazioni tecnico-strumentali del CNVVF specificamente destinate alle attività di lotta agli incendi boschivi con l'acquisto di idonei mezzi, tipo pick up fuoristrada, completi di moduli AIB;
- d) garantire il sostegno reciproco dell'immagine delle strutture di appartenenza, sia in relazione ai rapporti con la cittadinanza che con i mezzi di informazione;
- e) favorire lo scambio reciproco di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alle attività dei centri operativi provinciali (C.O.P.), della sala operativa unificata permanente (SOUP) e delle Sale Operative (S.O.115) Provinciali e Regionale del C.N.VV.F.

Art. 5

(Lotta agli incendi boschivi e attività di protezione civile correlate - rispettivi ruoli)

Le Prefetture della Sardegna garantiscono il coordinamento delle componenti statali, con particolare riferimento alle Forze di Polizia in conformità ai contenuti della OPCM 3680 del 5 giugno 2008 e nelle previsioni contenute nei rispettivi documenti pianificatori nell'ambito delle attività di prevenzione, repressione e lotta agli incendi per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Le prefetture garantiscono alla SOUP il flusso di informazioni e il collegamento con gli enti e le strutture di competenza.

La Direzione Generale della Protezione Civile è responsabile del coordinamento di tutte le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi secondo quanto stabilito dal Piano regionale antincendi. La Direzione Generale della Protezione Civile assicura il regolare funzionamento della SOUP e favorisce l'integrazione di tutte le funzioni operative e di supporto.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna è responsabile del coordinamento di tutte le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e rurali, in particolare delle attività di spegnimento, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 27 aprile 2015, articolo 25, comma 2, e dal Piano regionale antincendi. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna garantisce la presenza del proprio personale presso la SOUP e i COP al fine di gestire le funzioni "spegnimento" e "censimento incendi" con le modalità definite dal piano regionale antincendi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantisce, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, la presenza presso la SOUP di un proprio Funzionario e presso i COP di un proprio qualificato al fine di assicurare le necessarie attività di raccordo fra S.O.U.P e COP e la funzione "soccorso alla popolazione", gestita dalle S.O. 115 nei rispettivi ambiti provinciali, con le modalità definite dal piano regionale antincendi.

In relazione ai compiti istituzionali e alle tipologie di automezzi di soccorso disponibili il CNVVF assicurerà prioritariamente l'intervento nelle aree periurbane e "di interfaccia"; parimenti il CFVA, l'agenzia Forestas, le compagnie barracellari e le organizzazioni di volontariato interverranno prioritariamente in ogni altro tipo di incendi boschivi e rurali.

Resta inteso che la gestione e la responsabilità delle singole squadre e del relativo personale sono demandate ai relativi responsabili.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantisce, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, la presenza presso la SOUP di un proprio Funzionario al fine di assicurare le necessarie attività di raccordo della S.O.U.P con la funzione "soccorso alla popolazione", gestita dalle S.O. 115 nei rispettivi ambiti provinciali, con le modalità definite dal piano regionale antincendi. Il CNVVF assicura comunque il costante collegamento anche in caso di assenza del Funzionario in sala SOUP e COP.

Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, nelle giornate in cui è prevista dalla Direzione generale della Protezione civile una fase operativa di "attenzione rinforzata" o di "pre-allarme", compatibilmente con le esigenze complessive del servizio di soccorso tecnico urgente, il CNVVF assicura la presenza in sala

SOUP e COP di un proprio funzionario / qualificato rappresentante.

Art. 6

(Attivazione degli interventi)

La Direzione Regionale VV.F. nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, assicura il potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso dei Comandi Provinciali di CA, SS, NU e OR con "squadre VVF in assetto AIB". Tali squadre saranno dislocate da parte dei Comandi Provinciali VV.F. presso le sedi istituzionali VV.F. (Sedi Centrali o Distaccamenti) del territorio di competenza, e saranno attivate, tenendo conto delle previsioni di pericolosità e della fase operativa indicati nei bollettini giornalieri pubblicati nel sito della Direzione generale della Protezione civile, in accordo con il COP territorialmente competente. I Comandi Provinciali VVF comunicheranno giornalmente ai rispettivi C.O.P. la consistenza del proprio dispositivo antincendio "di potenziamento con risorse da Convenzione CEA – Campagna estiva antincendi".

Art. 7

(Procedure di collaborazione)

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "*il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.*"

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.

Nello spegnimento di manufatti edili ed industriali intervengono solo le squadre dei Vigili del fuoco.

La direzione ed il coordinamento delle squadre sull'intervento avverrà in linea generale in conformità ai principi previsti dall'Accordo Quadro in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto in data 16 aprile 2008 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

A tale scopo, le S.O. 115 (sale operative provinciali del C.N.VV.F., sedi di "115"), i C.O.P. e la sala operativa regionale del CFVA (sede di "1515") si scambiano tempestivamente ogni eventuale notizia relativa all'insorgenza di incendi, anche urbani e periurbani, al fine di consentire un corretto e sinergico coordinamento.

A seconda dei casi le competenze istituzionali risultano le seguenti:

- a) incendio caratterizzato da soprassuoli forestali con prevalente salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ancorché in esso presenti limitate strutture antropizzate; in questo caso la catena di comando del CFVA assume la direzione e il coordinamento delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e contestualmente la responsabilità dell'attività di aerocooperazione. Il personale del C.N.VV.F. assume la gestione degli eventuali interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.;
- b) incendio che interessa zone boschive caratterizzate da situazioni tipiche di interfaccia che per estensione e/o pericolosità minaccia di propagarsi all'interno di nuclei abitati ed assume particolare gravità o complessità tali da richiedere il contemporaneo intervento di entrambi i Corpi. In tali casi la catena di comando della D.O.S. (direzione delle operazioni di spegnimento terrestri e aeree) del CFVA si coordinerà in conformità alle indicazioni della catena di comando del R.O.S. (responsabile delle operazioni di soccorso del C.N.VV.F.) o del D.T.S. (Direttore Tecnico dei Soccorsi) del C.N.VV.F., nel P.C.A. nonché nel COP e nella SOUP, per una efficace azione di lotta attiva in relazione alle specifiche competenze al fine di assicurare la primaria tutela delle persone e dei beni;
- c) incendi nei contesti urbani e periurbani (Allegato cartografico 1): la direzione e l'espletamento delle operazioni di soccorso pubblico e spegnimento resta attribuito al C.N.VV.F. ivi compresi l'attivazione e l'impiego della componente aerea regionale ad ala rotante dei VV.F. anche in configurazione di soccorso tecnico-sanitario.

Alla ricezione della notizia dell'insorgenza di un incendio boschivo, il C.O.P. in quanto sede del coordinamento, dispone l'invio delle squadre di intervento più vicine. Il C.O.P. richiede inoltre al Comando Provinciale VV.F.

territorialmente competente il contributo operativo in funzione delle specifiche competenze in materia di soccorso pubblico a queste attribuite, con particolare riferimento agli incendi urbani e periurbani di cui all'art. 3¹. Se la notizia di un incendio boschivo è ricevuta da una S.O.115 questa la trasferisce immediatamente al C.O.P territorialmente competente per le conseguenti iniziative.

Negli incendi diversi da quelli urbani e periurbani il contributo operativo delle squadre del C.N.VV.F. è disposto dalla S.O. 115 territorialmente competente su richiesta del COP e le squadre VV.F. apportano il loro contributo sulla base delle disposizioni di intervento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento appartenente al CFVA, concordando con lo stesso la località di azione e l'apporto di disponibilità idriche, anche in funzione di supporto logistico alle squadre di terra, compatibilmente con i propri moduli organizzativi.

Nel caso di incendi di interfaccia, così come definiti dal piano regionale antincendi, che richiedano sia interventi di spegnimento che interventi di soccorso pubblico, anche in contesti distanti dai centri abitati, il coordinamento è garantito dal Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) CFVA – VV, F - Comuni che, secondo le rispettive competenze e d'intesa reciproca, dispongono lo schieramento delle forze e le azioni conseguenti. A tale scopo i Comandi Provinciali VV.F., d'intesa con il COP, disporranno, se necessario e possibile, l'invio sullo scenario di uno speciale automezzo, appositamente allestito per assicurare le comunicazioni, che ospiterà il posto di comando avanzato (P.C.A.).

Il P.C.A. viene ubicato nella località ritenuta più conveniente per il miglior coordinamento delle operazioni; di esso fanno parte:

1. un funzionario del C.N.VV.F. o altro personale disponibile;
2. ufficiale del CFVA o altro personale disponibile;
3. il/i sindaco/i del/i comune/i interessato/i (o un suo/loro delegato)
4. eventuali responsabili in loco delle Forze dell'Ordine.

Il personale del CFVA si rappresenterà con il direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) sullo scenario del fuoco oltre che con il COP e assumerà tutte le iniziative in relazione all'analisi della dinamica dell'incendio boschivo e alle modalità di ottimizzazione delle forze sul campo, coordinandosi in conformità alle indicazioni del funzionario VV.F. finalizzate al soccorso pubblico e comunque fatta salva la catena di comando stabilita per gli incendi di interfaccia e nelle aree urbane e periurbane.

Il componente VVF del PCA assicurerà i contatti con le Forze dell'Ordine, qualora i loro responsabili non siano presenti, e fornirà loro informazioni sugli accadimenti e in modo da indirizzarne l'operato per gli aspetti di controllo della viabilità e ordine pubblico, anche in relazione alla strategia di spegnimento di intesa con il DOS. Delle decisioni assunte dovrà essere informato il COP che a sua volta informerà la SOUP.

A livello provinciale il C.O.P. svolge la funzione di sala operativa mista e tiene, fatte salve le funzioni della SOUP, i contatti diretti con tutti gli organismi coinvolti nell'evento - comprese le Prefetture per il tramite del rappresentante VVF - anche al fine di adottare gli interventi necessari sino alla risoluzione del problema in corso.

Il C.N.VV.F. terrà contatti diretti fra le proprie Sale Operative Provinciali (S.O. 115) e i COP e assicurerà la presenza di un proprio qualificato rappresentante presso la SOUP, nel periodo indicato nell'art.5, al fine di trasferire le informazioni relative alle attività che il C.N.VV.F. compie sul territorio.

Il Prefetto garantirà, in caso di necessità, la presenza di un Funzionario o di un Ufficiale delle Forze di Polizia presso la Sala Operativa Unificata Permanente, ai sensi dell'ordinanza n. 3680 del 5 giugno 2008.

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'impegno stagionale aggiuntivo per lo spegnimento di incendi boschivi richiesto al C.N.VV.F. in termini di risorse umane, logistiche e strumentali, provvederà la Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale della Protezione civile, con risorse finanziarie proprie.

Art. 8

(Squadre dei VV.F.)

Eventuali interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che prevedano l'impiego delle squadre VV.F. di cui all'art.6, saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F., tramite le S.O. provinciali 115, che ne darà comunque contestuale comunicazione al COP competente per territorio per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative.

Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le procedure proprie del C.N.VV.F..

¹ Vedi allegato cartografico

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e al fine di superare le difficoltà legate alla attuale assenza di un sistema di comunicazioni interforze che consenta un efficace coordinamento sul campo, attivano procedure che consentano il costante contatto tra DOS e ROS VV.F..

Art. 9

(Trasferimento Vincolato per acquisto Automezzi AIB)

La Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della Protezione civile, si impegna a finanziare l'acquisto di automezzi dotati di moduli AIB per migliorare le dotazioni tecnico-strumentali del CNVVF specificamente destinate alle attività di lotta agli incendi boschivi per un importo pari a € 170.000 e a fornire, in comodato d'uso gratuito, i medesimi alla Direzione Regionale della Sardegna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si assumerà i conseguenti oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e garantirà il loro utilizzo in maniera integrata con le strutture di Protezione civile regionale. I suddetti mezzi dovranno recare specifica logatura, da concordare, relativa alla protezione civile della Regione Sardegna.

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna, per le attrezzature e mezzi di cui al punto precedente a svolgere le relative procedure di gara e a stipulare i relativi contratti.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna si impegna a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna le specifiche tecniche delle attrezzature e mezzi di cui ai precedenti punti e a mettere a disposizione personale tecnico idoneo allo svolgimento delle operazioni di selezione del contraente e di collaudo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Regione Autonoma della Sardegna direttamente alle ditte appaltatrici delle forniture, nel rispetto delle norme e delle procedure ordinarie.

L'avvio delle procedure di affidamento della fornitura dei mezzi di cui al primo capoverso è condizionato all'attribuzione delle relative risorse finanziarie, attualmente disponibili su un capitolo del Titolo I, in apposito capitolo del Titolo II in capo alla Direzione generale della protezione civile che dovrà essere appositamente istituito ad opera della legge di assestamento del bilancio regionale 2016 ovvero di altro provvedimento legislativo ad hoc.

La tempistica della procedura di affidamento, della conseguente stipula dei contratti, dell'esecuzione contrattuale ed, infine, della consegna dei mezzi è condizionata, oltre che al rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, altresì ai vincoli di bilancio imposti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 10

(Attività di formazione ed informazione)

La Direzione Generale della Protezione Civile, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna convergono sull'utilità di promuovere attività di formazione e di esercitazioni congiunte rivolte a tutto il personale adibito alle attività antincendi boschivi. Le parti convergono inoltre di promuovere campagne di informazione ai cittadini in relazione alla conoscenza e alla prevenzione del fenomeno degli incendi.

Art. 11

(Relazione a consuntivo)

Al termine della campagna antincendi 2016 la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna sia alla Direzione Generale della Protezione Civile che alla Direzione Generale del C.F.V.A:

- a) una relazione nella quale indica le attività di collaborazione svolte sul territorio e con i soggetti firmatari la convenzione, evidenziando eventuali criticità o problematiche rilevate nel corso della campagna;

- b) un rendiconto analitico indicante le varie tipologie di spese sostenute, distinguendo tra spese per il personale, i materiali e i mezzi, e ripartendo le spese anche per ambito territoriale, riferibile alle quattro province sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco. Per le spese sostenute per il personale deve essere allegato il prospetto delle presenze giornaliere dei funzionari nella SOUP e nei COP durante il periodo di elevato periodo di incendi boschivi.
- c) un prospetto riepilogativo di tutti gli interventi effettuati per lo spegnimento di incendi boschivi.

Tali documenti sono soggetti al controllo ed all'approvazione da parte della Direzione Generale del C.F.V.A. la quale ha cura di trasmetterla sia alla Direzione Generale della Protezione Civile che alla Direzione Regionale dei VV.F.

L'approvazione degli atti di cui sopra è propedeutica all'avvio della procedura di impegno e liquidazione di quanto spettante, disposta dalla Direzione Generale della Protezione Civile, la quale deve ricevere l'atto di approvazione entro il 05 novembre 2016.

Art. 12

(Copertura finanziaria)

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'impegno stagionale aggiuntivo per lo spegnimento di incendi boschivi richiesto al C.N.VV.F. in termini di risorse umane, logistiche e strumentali, provvederà la Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale della Protezione civile, con le seguenti risorse finanziarie:

- a) euro 430.000,00 a titolo di spese correnti destinate agli impegni aggiuntivi del personale VVF impegnato nelle attività di AIB;
- b) euro 170.000,00 a titolo di spese di investimento destinate all'acquisto di automezzi dotati di modulo AIB.

Tali risorse sono necessarie ai fini dell'attivazione del dispositivo di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F. della Sardegna e per la partecipazione alle attività della SOUP e dei COP e per l'acquisto di automezzi con modulo AIB come da articolo 9.

Il trasferimento dell'importo di cui al punto a) sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte della Direzione generale del C.F.V.A. della relazione e rendiconto presentato dai V.F. di cui all'art. 11; il versamento dovrà comunque avere luogo nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2016. L'impiego delle risorse di cui al punto b) sarà effettuato dalla R.A.S. come descritto al precedente art. 9.

Il versamento di cui al precedente punto a) (430.000 Euro) sarà effettuato tramite Tesoreria regionale sul capitolo 2439, capo XIV, articolo 11 in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F., codice fiscale 80219290584. Le quietanze saranno trasmesse per via telematica al <Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – ROMA> e alla Direzione Regionale VVF Sardegna.

In caso di bonifico, dovrà farsi riferimento al seguente codice IBAN:

IT80V0100003245520014243911

Art. 13

(Clausola del controllo preventivo)

L'esecutività della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.

Rendendosi, tuttavia, necessario salvaguardare le esigenze di assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi nonché l'urgenza di provvedere alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e integrità dei beni e dell'ambiente con la conseguente improcrastinabilità degli interventi di soccorso, l'effettiva esecutività

dell'accordo potrà precedere la conclusione del procedimento di controllo, in conformità a quanto previsto con nota del Dipartimento VV.F. prot. n. 5892/SG209/220 del 28/11/2012.

Per il Ministero dell'Interno
Il Prefetto di Cagliari
(*Giuliana Perrotta*)

L'Assessore della difesa dell'ambiente
con delega alla protezione civile
(*Donatella Spano*)

Il Direttore Regionale VV.F. per la Sardegna
(*Silvio Saffioti*)

Il Direttore Generale della Protezione Civile
(*Graziano Nudda*)

Il Direttore del Servizio Programmazione,
affari giuridici e finanziari, comunicazione e
formazione della D.G. della protezione civile (CdR
competente per la liquidazione)
(*Paola Botta*)

Il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale
(*Gavino Diana*)

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Cagliari il 26 luglio 2016

La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90